


COMUNE DI ROCCASCALEGNA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, il servizio delle "Pubbliche affissioni" ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.
3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è designato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO (Art. 19, c. 1, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO (Art. 18, c. 1 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale ad affiggere od entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione per il "Diritto di Urgenza"
8. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto.
9. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
10. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 10

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restando comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 11

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commessa, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate, fatto salvo quanto espresso al comma 6 dell'art. 9.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 9, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 9.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 9 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commessa e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commesse annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

CAPO VI

SANZIONI E NORME FINALI

ART. 18

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 23 e 24 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 19

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 20

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 21

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2010, e revoca il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30-06-1994, per la parte riguardante le pubbliche affissioni.

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

(Provincia di Chieti)

TARIFFE ANNO 2010

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 19, comma 2, 3 e 4 - D.Lgs. n. 507/93)

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

PER COMMISSIONI SOTTO 50 FOGLI

Per ogni foglio fino a 12 fogli

<i>Per i primi dieci giorni</i>	
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 1,54
	€ 0,46

Per ogni foglio oltre i 12 fogli

<i>Per i primi dieci giorni</i>	
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 2,06
	€ 0,62

DIRITTO DI URGENZA art. 9 comma 7:

maggiorazione 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commessa;

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.